

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO <sup>(1)(2)</sup>  
PIETRO BESSI <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO CALISSANO <sup>(1)(2)</sup>  
VINCENZO CAMPO ANTICO <sup>(1)(2)</sup>  
GIOVANNI CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
EMILIO MARTINOTTI <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA VILLA <sup>(1)(2)</sup>

Milano, 5 dicembre 2008

Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONE BACCHIERI <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA BACCO <sup>(1)(2)</sup>  
MICHELE BARDI <sup>(1)(2)</sup>  
MARCO BRAGHERO  
CINZIA CALAPAI  
PIETRO CAPPÀ <sup>(1)(2)</sup>  
STEFANIA CARETTO <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA CHIODI <sup>(1)(2)</sup>  
LUCA CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
PAOLO CRICCHIO

CIRCOLARE N. 10/2008

**Oggetto: Decreto Legge n. 185 del 28 novembre 2008 – misure urgenti anticrisi.**

ELISA DEZZANI  
VALENTINA FERRANTE  
ALICE FINAMORE  
GIOVANNA GALARDI <sup>(1)(2)</sup>  
VALENTINA GANZAROLLI  
MICHELE GIRARDI <sup>(1)(2)</sup>  
FRANCESCO ISOTTA  
PAOLO MANDARINO <sup>(1)(2)</sup>  
DANIELA MARTINO  
VALERIA MASSOLLO  
BIAGIO MEGA <sup>(1)</sup>  
TONY PRATA <sup>(1)(2)</sup>  
EMANUELE PUCCI <sup>(1)(2)</sup>  
ELEONORA RIZZO <sup>(1)(2)</sup>  
ALESSANDRA SAGARESE <sup>(5)</sup>  
ALESSANDRO SAPIA <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO STRICAGNOLO  
SILVIA TRAVERSO <sup>(1)(2)</sup>  
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO <sup>(1)(2)</sup>  
IRENE VUONO

## Premessa

In data 28 novembre 2008, il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 185 (nel seguito anche il “Decreto”), recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.

Nel seguito, si procede ad una breve disamina delle principali novità introdotte dal Decreto che hanno impatto sul piano fiscale.

\*\*\*\*

## Deducibilità dell'Irap dall'Ires

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, rubricato “Deduzione dall'IREs della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi”, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione dall'Ires un importo pari al 10 per cento dell'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 449/1997.

Si precisa inoltre che:

- in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata istanza per il rimborso della quota dell'Ires corrispondente alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati, ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale;
- i contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente Decreto non hanno presentato domanda di rimborso hanno diritto al relativo rimborso, previa presentazione - **in via telematica** - di

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO <sup>(3)</sup>  
ENZO LOMBARDO <sup>(4)</sup>

ROMA  
00185 – Via PARIGI, 11  
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020  
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA  
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20  
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460  
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO  
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12  
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226  
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del DPR n. 602/1973.

## **Versamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo**

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, rubricato "*Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo*", per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, secondo cui l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, si applicano, in via sperimentale, anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Nonostante tale previsione, l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive).

Si precisa che la nuova disposizione non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Si ricorda inoltre che, per le operazioni per le quali si vuol beneficiare della disciplina introdotta dall'art. 7 in oggetto, la fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, infatti, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del DPR n. 633/1972, secondo cui l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

Si sottolinea, infine, che l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'art. 7 del Decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti si renderà applicabile la disposizione in oggetto.

## **Riduzione dell'acconto Ires ed Irap**

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, rubricato "*Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP*", la misura dell'acconto Ires e dell'acconto Irap dovuti, per il periodo di imposta 2008, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR, è ridotta di 3 punti percentuali. Si precisa inoltre che ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto, compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

## **Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili**

L'art. 15 del Decreto, rubricato "*Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili*", introduce una serie di previsioni normative. In particolare:

(i) Il co. 1 dell'art. 15 individua la decorrenza dei nuovi criteri di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio IAS/IFRS (introdotti dall'art. 1 co. 58 - 62 della L. 244/2007 - Finanziaria 2008), prevedendo che:

- le modifiche decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (**2008**, per i soggetti "solari");
- gli effetti delle operazioni pregresse, che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2007, continuano ad essere assoggettati alla disciplina precedente;

(ii) i commi da 2 a 7 dell'art. 15 del Decreto introducono un **regime opzionale** di riallineamento **oneroso** (valido ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali) dei **disallineamenti** tra valori civilistici e valori fiscali dei cespiti aziendali, creatisi a seguito dell'applicazione dei principi IAS/IFRS ed **esistenti** all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (**2009**, per i soggetti "solari").

Al riguardo si precisa che l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Si evidenzia che il regime opera con modalità diverse a seconda della tipologia di poste da riallineare. In particolare:

a) per i disallineamenti derivanti dall'adozione degli IAS/IFRS che non si sarebbero manifestati se le modifiche apportate dalla L. 244/2007 avessero trovato applicazione in sede di *first time adoption*, il riallineamento può essere attuato:

- sulla totalità dei disallineamenti, con assoggettamento a tassazione IRES e IRAP con **aliquota ordinaria** (comprensiva di eventuali maggiorazioni), separatamente dall'imponibile complessivo;
- per singole fattispecie, con assoggettamento ad **imposta sostitutiva** di IRES, IRAP ed eventuali addizionali, ad **aliquota fissa** del **16%**.

b) per i disallineamenti derivanti:

➤ dalla disciplina di neutralità fiscale prevista dall'art. 13 del DLgs. 38/2005 per:

- la valutazione, ai soli fini fiscali, delle rimanenze di magazzino con il metodo LIFO;
- il ripristino di costi già imputati al Conto economico di precedenti esercizi e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti in precedenti esercizi e non più capitalizzabili;
- l'eliminazione nel passivo patrimoniale di taluni fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto di specifiche disposizioni del TUIR (in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali ex art. 115 del TUIR e di consolidato fiscale nazionale e mondiale);

➤ dal regime di deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore di cui al soppresso art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR;

il riallineamento può essere attuato con assoggettamento ad **imposta sostitutiva** secondo le modalità previste dall'art. 1 co. 48 della L. 244/2007 per l'affrancamento dei disallineamenti tra valori contabili e fiscali che discendono dalle deduzioni operate extracontabilmente (**aliquota progressiva** del 12%, 14% oppure 16% per scaglioni crescenti);

(iii) il comma 8 dell'art. 15 del Decreto dispone l'applicabilità delle disposizioni introdotte dai precedenti commi, ove compatibili, per il riallineamento dei disallineamenti che intervengono, successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007:

- per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati;

## STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- in sede di prima applicazione di tali principi contabili;

(iv) il comma 10 dell'art. 15 del Decreto prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a **marchi, avviamento e altre attività immateriali** a seguito di operazioni straordinarie neutrali.

La norma si affianca all'art. 176 co. 2-ter del TUIR, prevedendo, tuttavia, in ogni caso, l'aliquota del **16%** sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione.

Si segnala che il versamento di tale imposta sostitutiva consente altresì di **ridurre il periodo di ammortamento fiscale** dei maggiori valori riconosciuti. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto:

- nella misura di **1/9**, per i **marchi e l'avviamento** (in luogo di 1/18 previsto dall'art. 103 co. 1 del TUIR);
- nel limite della quota imputata a Conto Economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali.

Si precisa che i maggiori valori sono fiscalmente rilevanti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva. La deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è, invece, ammessa a partire dal periodo d'imposta successivo al precedente;

(v) il comma 11 dell'art. 15 del Decreto consente il riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle immateriali, dietro versamento delle imposte in misura ordinaria.

Le agevolazioni in commento si applicano ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie:

- effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per i soggetti solari);
- nonché a quelle già effettuate.

Si precisa che l'imposta deve essere versata in **unica soluzione** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

(vi) il Decreto ripropone, inoltre, una disciplina di **rivalutazione dei beni** d'impresa dietro pagamento di un'imposta sostitutiva, riservandone, però, l'ambito di operatività ai soli beni **immobili**.

La rivalutazione degli immobili compete:

- alle **società di capitali** e agli **enti commerciali**;
- alle **società di persone** commerciali.

Si sottolinea inoltre che:

- a) al fine di beneficiare della norma in esame, i soggetti di cui sopra non devono redigere il bilancio d'esercizio secondo gli IAS/IFRS;
- b) a differenza dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, generalmente riservati alla generalità dei beni – materiali e immateriali – ammortizzabili, il Decreto limita il beneficio ai soli beni immobili (**terreni e fabbricati**). Sono, tuttavia, esclusi:

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- gli immobili “merce”, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  - le aree fabbricabili;
- c) la rivalutazione degli immobili:
- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2007 (**2007**, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare);
  - deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (ovvero, nel **bilancio 2008**, per i soggetti “solari”);
  - deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. A tal fine, si considerano appartenenti alla medesima categoria omogenea:
    - gli immobili ammortizzabili;
    - gli immobili non ammortizzabili;
- d) la rivalutazione è condizionata al versamento di un’**imposta sostitutiva** dell’IRPEF/IRES, dell’IRAP e delle eventuali addizionali in misura pari:
- al **10%** dei maggiori valori iscritti, per gli immobili ammortizzabili;
  - al **7%** dei maggiori valori iscritti, per gli immobili non ammortizzabili;
- e) si precisa, infine, che i maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva appositamente denominata nel passivo del bilancio, sono riconosciuti a decorrere dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- f) il **saldo attivo** di rivalutazione, che costituisce riserva in sospensione d’imposta, può essere **affrancato** mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del **10%**;
- g) le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa ed (eventualmente) l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione devono essere versate, a scelta dell’impresa:
- in un’**unica soluzione**, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  - in tre rate, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due scadenti nel termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.

## **Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese**

Ai sensi dell’art. 16 del Decreto, rubricato “*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*” sono introdotte le seguenti previsioni normative:

- in tema di interpello preventivo - disciplinato dall’art. 21 della legge n. 413/1991 - è specificato che la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni - e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente - equivale a silenzio assenso.

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- Sono abrogate le disposizioni in tema di obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
- Sono abrogate le disposizioni in tema di obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, per importi superiori a 10.000 euro, degli importi e della tipologia dei crediti oggetto di successiva compensazione.
- Sono state apportate le seguenti modificazioni in tema di ravvedimento operoso - articolo 13 D. Lgs. n. 472/1997: la norma, nella versione modificata, ora dispone che *“La sanzione e' ridotta (...) :*
  - a) ad **un dodicesimo** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
  - b) ad **un decimo** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*
  - c) ad **un dodicesimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a **un dodicesimo** del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.*
- Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, hanno l'obbligo di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

## Accertamenti

L'art. 27 del Decreto, rubricato *“Accertamenti”*:

(i) apporta numerose modifiche all'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.

In particolare l'art. 5 citato, che nella versione modificata troverà applicazione con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009, ora così dispone:

*“1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:*

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;*
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;*
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;*
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).*

*1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.*

## STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

**1-ter.** *Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.*

**1-quater.** *In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

**1-quinquies.** *Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

(ii) prevede che in caso di adesione - ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 218/1997 – per inviti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, non possono essere effettuati, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti.

(iii) prevede che per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attivi un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione. Si precisa che (a) si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo sarà gradualmente diminuito - fino a cento milioni di euro - entro il 31 dicembre 2011; (b) nell'ambito del citato controllo sostanziale verrà verificato anche il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta ad istanze di interpello presentate dal contribuente.

(iv) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attività di:

- a) liquidazione prevista dagli articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
- b) controllo formale previsto dall'articolo 36-ter DPR n. 600/1973, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
- c) controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 DPR n. 600/1973 e all'articolo 57 DPR n. 633/1972;
- d) recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997 disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

saranno demandate ad apposite strutture individuate con regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

(v) prevede che l'atto di recupero volto alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, disciplinato dall'art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004, debba essere notificato dall'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo dei crediti.

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Si precisa che tale disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di accertamento. Si ricorda inoltre che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

## **Riscossione**

L'art. 32 del Decreto, rubricato "*Riscossione*", introduce l'articolo 16 bis alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare, tale nuova disposizione disciplina il potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate, prevedendo che con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della legge n. 289/2002 il concessionario possa procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente cinquemila euro.

\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.**

**Cordiali saluti.**

**Studio Tributario Societario**